

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI**  
**“ALTA VAL D’ARDA”**  
**Provincia di Piacenza**

.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

.....

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA E DIVERSI ENTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI (LEGGE REGIONALE 17/2005 ART. 24 COMMA 2)**

L’anno **Duemilasedici** questo giorno **Undici** del mese di **Febbraio** alle ore **18,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>	<b>SINDACO DI CASTELL’ARQUATO</b>
<b>PAPAMARENGHI</b>	<b>JONATHAN</b>	<b>SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA</b>
<b>CALESTANI</b>	<b>PAOLO</b>	<b>SINDACO DI MORFASSO</b>
<b>SIDOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO DI VERNASCA</b>

SONO ASSENTI I SIGNORI:

=====

Partecipa il Segretario dell’Unione **Dr. ssa Laura Ravecchi**

**Il geom. Ivano Rocchetta**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Alta Val d'Arda" n. 15 del 30.11.2015 avente per oggetto "Preso d'atto del conferimento all'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali";

RICHIAMATA la Legge Regionale 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

DATO ATTO che questa Unione di Comuni, intende sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuovendo tirocini formativi a beneficio di soggetti individuati al comma 1 art. 25 L.R. 17/2005;

STABILITO che questa Unione intende dare continuità a tutti quei tirocini già avviati in precedenza dall'Azienda Usi in quanto oggetto di materia delegata;

STABILITO altresì che:

- i tirocini ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 17/2005 non costituiscono rapporto di lavoro;
- i tirocini sono attivati a favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 comma 1 L.68/1999;
- i Progetti di tirocinio conservati agli atti presso l'ufficio Sociale di Lugagnano Val d'Arda, prevedono specifiche attività concordate, nonché obblighi tra le parti;
- che i Progetti di tirocinio di cui sopra prevedono che la polizza assicurativa (stipulata con UnipoolSai n.\_136422253) sia a carico del Soggetto Promotore ;

VISTA la bozza di convenzione per la realizzazione dei Tirocini, di seguito **allegata** per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Sociale, dr.ssa Clarissa Concarini, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Carla Cantarelli, per quanto concerne la regolarità contabile;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per la realizzazione dei tirocini, da sottoscrivere per gli enti ospitanti, di seguito **allegata** per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la responsabilità civile sono a carico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, quale soggetto promotore;

- 3) Di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione il perfezionamento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI  
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**  
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

Convenzione n. .... del .....

**TRA**

Il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda", con sede in Castell'Arquato – P.I 01669510339, di seguito denominato "Soggetto promotore", rappresentato dalla Dott.ssa Concarini Clarissa nata a San Secondo P.se il 14/04/1977 in qualità di Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita I.V.A. \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di \_\_\_\_\_ rappresentato/a dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante \_\_\_\_\_ si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. \_\_\_\_ soggetto in tirocinio a promozione di **UNIONE DEI COMUNI MONTANI "ALTA VAL D'ARDA"**

**Art. 2**

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

**Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

4. garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

#### Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'INAIL e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all'art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Ad integrazione dell'Art.4 si specifica che l'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda", quale soggetto promotore del tirocinio di tipo C si impegna alla comunicazione sul portale regionale SARE, al pagamento INAIL, all'assicurazione e alla formazione obbligatoria del tirocinante. Si impegna altresì ad effettuare la visita di idoneità alla mansione, se delegata dal soggetto ospitante.

#### Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 bis della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
3. non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
4. non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
5. di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

## Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450,00 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

## Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

Data: \_\_\_\_\_

Per il soggetto promotore \_\_\_\_\_

Per il soggetto ospitante \_\_\_\_\_

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA E DIVERSI ENTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI (LEGGE REGIONALE 17/2005 ART. 24 COMMA 2)**

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

CASTELL'ARQUATO, 11.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
DR.SSA CLARISSA CONCARINI

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

CASTELL'ARQUATO, 11.02.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
RAG. CARLA CANTARELLI

---

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA  
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.U. n. 6 del 11.02.2016

IL PRESIDENTE  
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO  
DR.SSA LAURA RAVECCHI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(artt. 124 comma 2 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Castell'Arquato, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **13 05 2016**

Addi **13 05 2016**

L'addetto al servizio  
Istruttore Direttivo del Comune di  
Castell'Arquato  
- Marzia Antonioni -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione diverrà **ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi **13 05 2016**

L'addetto al servizio  
Istruttore Direttivo del Comune di  
Castell'Arquato  
- Marzia Antonioni -

---